CAMERA DEI DEPUTATI N. 2149

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERALE

Istituzione della casa da gioco delle Terme Euganee

Presentata il 3 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel nostro Paese sono attualmente in attività quattro case da gioco (Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent), grazie ad una deroga alle norme penali vigenti che vietano il gioco d'azzardo.

Non si vede per quale ragione questa deroga debba essere limitata a sole quattro località escludendo centri di grande tradizione turistica che potrebbero incrementare la propria attività grazie all'autorizzazione di una casa da gioco.

È universalmente noto che la presenza di numerose case da gioco nel territorio delle nazioni confinanti determina un flusso di turismo italiano economicamente qualificato a vantaggio dei predetti Paesi.

È pertanto indispensabile rivedere l'attuale posizione quasi totalmente proibizionistica in materia di case da gioco che penalizza notevolmente le attività turistiche del Paese.

Nel quadro di questa auspicata revisione complessiva della normativa in materia, la presente proposta di legge è diretta a consentire l'autorizzazione dell'apertura di una casa da gioco nel comprensorio dei comuni di Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme, al fine di valorizzare ulteriormente la grande e consolidata vocazione turistica del comprensorio delle Terme Euganee.

Al riguardo occorre sottolineare che tale comprensorio registra un numero di circa 3.200.000 presenze annue nelle strutture alberghiere ponendosi quindi poco al di sotto dei livelli che si registrano a Venezia.

Occorre inoltre sottolineare che si tratta di presenze ripartite in tutto l'arco

dell'anno. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco quindi consentirebbe l'ulteriore valorizzazione delle strutture ricettive e potrebbe dare un contributo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona.

È previsto che la localizzazione puntuale della casa da gioco sia concordata fra i quattro comuni interessati i quali usufruiranno dei proventi riservati a livello comunale, in proporzione al numero di residenti.

Illustriamo qui di seguito l'articolato della presente proposta di legge.

L'articolo 1 prevede la costituzione della casa da gioco delle Terme Euganee nel comprensorio dei comuni di Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme.

L'articolo 2 stabilisce le caratteristiche che dovrà avere il decreto del Presidente della giunta regionale per la disciplina dell'esercizio della casa da gioco.

L'articolo 3 stabilisce che la titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta ai Comuni di Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme. L'esercizio è gestito attraverso una società.

L'articolo 4 prevede la ripartizione dei proventi che devono essere utilizzati per lo sviluppo delle attività turistiche.

L'articolo 5 prevede apposite sanzioni, quali la sospensione dell'esercizio della casa da gioco e la revoca dell'autorizzazione, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge.

L'articolo 6 contiene disposizioni in materia fiscale.

Norme atte a garantire la prevenzione del riciclaggio di valori sono, infine, dettate dall'articolo 7.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel territorio dei comuni di Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme, su richiesta dei rispettivi sindaci, previa delibera dei consigli comunali.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale del Veneto per non più di venti anni e può essere rinnovata.

3. La specifica localizzazione della casa da gioco è determinata d'intesa tra i comuni di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Il presidente della giunta regionale del Veneto con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti locali, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie e i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machines*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la eventuale concessione a terzi della gestione della casa da gioco tenendo conto:

1) delle garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni;

2) delle qualità morali e delle condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire;

3) delle disposizioni per il regolare versamento ai comuni degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;

4) della possibilità di revoca da parte delle amministrazioni comunali della concessione, senza obbligo alcuno del risarcimento del danno o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario delle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta in parti uguali, ai comuni di Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dai comuni di cui al comma 1 tramite aziende consortili o attraverso una società in regime di concessione.

3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per eventuali soci privati.

ART. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 60 per cento è suddiviso tra i comuni di Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme in parti direttamente proporzionali al numero dei cittadini residenti nei singoli comuni, con l'obbligo delle amministrazioni comunali di destinare la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificato;

b) il 20 per cento alla provincia di Padova che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 20 per cento alla regione Veneto che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dai comuni di Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta regionale del Veneto, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

2. Agli effetti della vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari nonchè ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco delle Terme Euganee si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

ART. 7.

1. Al servizio cassa della casa da gioco delle Terme Euganee si applicano le norme vigenti per le banche al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, e successive modificazioni, in materia di operazioni e di servizi bancari e finanziari.